

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ASSOFA - SOCIETA'
DI SOLIDARIETA'
ENUNCIABILE ANCHE
ASSOFA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA ZONI 48

Numero REA: PC - 116886

Codice fiscale: 00945890333

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 57607 e Raccolta n. 23530

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - NORME APPLICABILI - DURATA

Art. 1 (Denominazione, sede, norme applicabili)

1.1. E' costituita la società cooperativa denominata:

"Società Cooperativa Sociale ASSOFA - Società di solidarietà", enunciabile anche **"ASSOFA Società Cooperativa Sociale".**

La cooperativa è ente del terzo settore, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

1.2. La Società ha sede legale nel Comune di Piacenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Piacenza; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

1.4. Alla cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) le disposizioni di cui al Titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le altre disposizioni dello stesso D.Lgs. 117/2017 applicabili alle cooperative sociali;
- 3) per quanto non previsto, gli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Art. 2 (Durata)

2.1. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

3.1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata; ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, educativi, riabilitativi e sociali, essenzialmente orientati alla risposta ai bisogni di persone con disabilità sensoriali, motorie, intellettive e psichiche

ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991.

La Cooperativa s'impegna a garantire pari opportunità intesa come promozione alla partecipazione di qualsiasi individuo alla vita sociale, garantendo l'assenza di ostacoli per ragioni connesse a: genere, religione, convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

3.2. L'attività s'intende di mutualità solidale poiché non è indirizzata esclusivamente ai soci ma anche a persone esterne alla base sociale.

3.3. La Cooperativa è ispirata a valori umani universali e cristiani, nel rispetto della libertà ideologica e religiosa di ognuno.

Si ispira inoltre ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale e agisce in relazione ad essi: mutualità, trasparenza, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio e con le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa si impegna ad attivare progetti socio riabilitativi e socio educativi individualizzati che, in un'ottica di qualità della vita, attraverso una visione ecologica, valorizzino le risorse personali e familiari per promuovere percorsi di vita della persona disabile che favoriscano il maggior grado di autonomia possibile, autodeterminazione personale e partecipazione sociale, tesi a mantenere la persona nel contesto sociale di appartenenza, evitando il ricorso al ricovero in istituzioni, anche in collaborazione con i servizi degli Enti Pubblici di appartenenza.

3.4. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.5. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.6. La Cooperativa offre tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci prestatori (lavoratori).

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'art. precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) fornire prestazioni qualificate che possano soddisfare sia i bisogni primari sia quelli relativi alla vita affettiva, psichica e sociale, utilizzando ogni possibile

risorsa, anche inespressa, presente nelle persone con disabilità e tutte le tecniche e gli ausili che ne possano favorire l'espressione che, insieme alle risorse umane e alle competenze del personale, supervisionato da un'équipe psicopedagogica, consentano di impostare e realizzare progetti altamente personalizzati. All'occorrenza è prevista la possibilità di attivare la collaborazione di personale medico.

b) garantire il mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti. Sono contemporaneamente ricercati e continuamente perseguiti per ciascuno: equilibrio, benessere e dignità, posti come scopo del lavoro con e per le persone con disabilità.

c) rendere possibile ogni integrazione sociale delle persone disabili, favorendo esperienze educative, riabilitative, lavorative, sociali e ludiche;

d) sostenere l'impegno delle famiglie nelle difficoltà che devono quotidianamente affrontare, valorizzandone ogni contributo di idee e di stimoli sia nella fase dell'elaborazione dei progetti individualizzati sia in quella della loro realizzazione e verifica.

4.2. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, in collaborazione o per conto terzi:

a) attività e servizi socio educativi e socio riabilitativi sia in convenzione/accreditamento con enti pubblici sia in forma privata in accordo con le famiglie;

b) centri diurni e residenziali, servizi di accoglienza e socializzazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

c) servizi socio educativi e riabilitativi domiciliari e presso la struttura

d) attività di formazione e consulenza volti alla qualificazione umana, alla ricerca scientifica, culturale e professionale;

e) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione, al sostegno ed all'accoglienza delle persone con disabilità;

f) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone fragili di affermazione dei loro diritti.

4.3. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali, finanziarie e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

4.4. La cooperativa potrà inoltre:

a) impegnarsi nella produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti e manufatti in genere ottenuti per sé o per conto terzi, da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, e svolte in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;

b) impegnarsi nella erogazione di servizi ad Enti Pubblici quali Comuni, Province, Regioni e Aziende Sanitarie Locali (comunque denominate), nonché a soggetti privati, imprese e non. La Cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

c) ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;

d) assumere, al fine del miglior conseguimento degli scopi sociali, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese Cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa e partecipare alle loro attività, concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;

e) integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

f) compiere, in via non prevalente, quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

g) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando a tal fine le necessarie garanzie reali e/o personali;

h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge n. 59/1992 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;

i) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

j) organizzare iniziative di reperimento di fondi a sostegno delle proprie attività.

E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del

pubblico di qualsiasi attività prevista come finanziaria dalla Legge, nonché lo svolgimento di attività riservate dalle leggi vigenti a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

5.2. SOCI PRESTATORI o "LAVORATORI". Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

5.3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

5.4. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci prestatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.5. SOCI FRUITORI. Possono assumere la qualifica di socio fruitore persone maggiorenni, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa (es. utenti disabili e loro familiari);

Ai soci fruitori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per altre tipologie di soci.

5.6. SOCI VOLONTARI. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

5.7. L'ammissione di soci volontari deve essere coerente con le finalità della Cooperativa e compatibile con l'attività di lavoro da questa prestata. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

5.8. I soci devono attenersi al presente Statuto, ai

Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

5.9. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.10. Possono altresì esser soci cooperatori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.11. Non possono in ogni caso essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

5.12. Ogni socio è iscritto nell'apposita sezione del Libro Soci in base alla categoria di appartenenza. Le modalità di contribuzione al raggiungimento dello scopo sociale da parte dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare fra soci e Cooperativa quale realizzazione dello scopo mutualistico, potrà assumere tutte le forme previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 6 (Ammissione)

6.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- c) l'impegno a prestare la propria attività per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.2. Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d), e) ed f) del comma 6.1., relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale e il numero di Partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della persona che rappresenterà la persona giuridica nelle assemblee della cooperativa.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificarne i requisiti e, accertata la loro esistenza, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

6.5. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6.6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli Amministratori devono inoltre documentare nella relazione al Bilancio, la condizione di "Mutualità prevalente", sottolineando determinati parametri contabili.

Art. 7 (Obblighi del socio)

7.1. I soci sono obbligati:

a) al versamento, nei termini di un mese dall'accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad osservare lo Statuto, le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente Statuto;

c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

d) a comunicare alla cooperativa, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale cambio di residenza e l'eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica. La cooperativa provvederà ad aggiornare il Libro Soci.

7.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Diritti)

8.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

8.2. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

8.3. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

8.4. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

9.1. La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

La perdita della qualità di socio determina l'automatica cessazione del rapporto mutualistico eventualmente instaurato con la Cooperativa.

9.2. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9.3. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio deve, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

9.4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto

sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio prestatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

9.5. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia alla liberazione delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la Cooperativa e che contestualmente non chieda il trasferimento dalla sezione dei soci prestatori a quella dei soci volontari; che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
- i) che danneggi moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini fra i soci e fra il personale della Cooperativa;
- j) che sia responsabile di una grave insubordinazione, nonché di un comportamento oltraggioso nei confronti dei

soci e del personale della Cooperativa;

k) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

9.6. Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

9.7. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

9.8. L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro e diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 (Liquidazione delle azioni dei soci receduti o esclusi - Morte del socio)

10.1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

10.2. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente comma 10.1.

10.3. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

10.4. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

10.5. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

10.6. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal sovrapprezzo, dal pagamento della

prestazione mutualistica o del rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

10.7. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

10.8. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Art. 11 (Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci cooperatori; vincoli sulle azioni e loro alienazione)

11.1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 50 (cinquanta).

11.2. Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile.

11.3. Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore persona fisica potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti il suddetto limite possono essere riscattate o alienate, nell'interesse del socio cooperatore, dagli amministratori; i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile, a norma dell'art. 2545-ter del codice civile.

11.4. Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

11.5. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie

azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 12 (Soci sovventori)

12.1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 13 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

13.1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100 (cento) ciascuna.

13.2. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere una partecipazione del valore minimo di euro 200 (duecento).

Art. 14 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

14.1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione delle azioni, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

14.2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

14.3. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 15 (Deliberazione di emissione)

15.1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata

dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

15.2. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

15.3. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

15.4. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

15.5. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle azioni.

Art. 16 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - RISTORNI

Art. 17 (Patrimonio sociale - Riserve - Responsabilità per le obbligazioni sociali)

17.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo sulle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7 (sette);
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

17.2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

17.3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 60% (sessanta per cento);
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto stabilito, di volta in volta, dall'assemblea.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEE

Art. 20 (Assemblee ordinarie e straordinarie)

20.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 21 (Competenze dell'assemblea ordinaria)

21.1. L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico, ove questi non comportino modificazioni dello statuto;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del sopraprezzo;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea straordinaria).

22.1 L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci sovventori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci cooperatori, nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Art. 23 (Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea)

23.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

23.2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

23.3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 15.

23.4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società.

23.5. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un altro socio.

23.6. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Convocazione dell'assemblea)

24.1. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

24.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione oppure, ove la relazione sulla gestione non sia richiesta, nella nota integrativa.

24.3. Il Consiglio di Amministrazione deve effettuare la convocazione anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono

indicati gli argomenti da trattare. Si applica, per quanto non disposto, l'art. 2367 del codice civile.

24.4. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

24.5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successivo di oltre trenta giorni.

24.6. E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 (Funzionamento dell'assemblea)

25.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

25.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 26 (Verbale delle deliberazioni assembleari)

26.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

26.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

26.3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 27 (Approvazione delle deliberazioni assembleari)

27.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

27.2. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

27.3. In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti complessivamente rappresentati in assemblea per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede legale in un diverso Comune, la trasformazione della società, la fusione e la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.

27.4. Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal presidente come tali. Il *quorum* costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo socio.

27.5. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della percentuale di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea che ai fini del calcolo della maggioranza e della percentuale di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

27.6. Ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non ha ancora prodotto i propri effetti secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente statuto.

27.7. Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 28 (Nomina, composizione e durata dell'organo amministrativo)

28.1. La società è amministrata da un consiglio di

amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci.

28.2. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3. L'organo amministrativo può essere nominato per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

28.4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 29 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

29.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

29.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, uno o più amministratori delegati.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, redazione dei progetti di fusione e di scissione (art. 2381, comma 4, c.c.);

- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

29.3. Gli amministratori delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

29.4. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

30.1. E' nei compiti del Presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

30.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

30.3. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera

o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefonicamente, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

30.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

30.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

31.1. Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per le società per azioni.

31.2. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

32.1. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

32.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 33 (Rappresentanza)

33.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, agli Amministratori Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare a tal fine avvocati e procuratori alle liti.

33.2. In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

33.3. Per tutto quanto non previsto in materia di amministrazione si applicano le norme in tema di società per azioni.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE

Art. 34 (Collegio Sindacale - Revisione legale)

34.1. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 2543 comma 1 Codice Civile. In tal caso, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti

dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

34.2. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che non ricorrano le condizioni di legge pro tempore vigente per l'esercizio della revisione legale da parte del Collegio Sindacale.

34.3. Si applicano, per quanto qui non espressamente previsto, le norme relative alle società per azioni.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento e liquidazione)

35.1. La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

35.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

35.3. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

35.4. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

35.5. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

35.6. Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

36.1. A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- restituzione ai soci sovventori delle rispettive partecipazioni al capitale sociale;

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive partecipazioni al capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art. 2545-*sexies* del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

37.1. Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. I regolamenti che non comportino sostanziali modificazioni dello statuto verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 38 (Mutualità prevalente)

38.1. La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-*septies* disp. att. c.c.).

Firmato:

Donatella Peroni

Carlo Brunetti (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.lgs N. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE CHE SI TRASMETTE AD
USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I. DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI
PIACENZA

PIACENZA, 3 marzo 2022

CARLO BRUNETTI NOTAIO "FIRMA DIGITALE"